MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLE DISPOSIZIONI INTORNO ALL'ASSISTENZA SANITARIA, ALLA VIGILANZA IGIENICA E ALL'IGIENE DEGLI ABITANTI NEI COMUNI DEL REGNO

Art. 7

Nei Comuni nei quali il servizio di condotta medico-chirurgica per i poveri e' disimpegnato a spese di istituzioni pubbliche di beneficenza con personale nominato e stipendiato da queste, i medici, che sono addetti al servizio stesso, hanno diritto alla stabilita' dell'ufficio e dello stipendio nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 della presente legge. Essi dovranno essere nominati nei modi e con le forme prescritte dall'articolo 4 per i medici condotti comunali: ed in caso di licenziamento spettera' loro il diritto di ricorso alla Giunta provinciale amministrativa nei casi e modi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 6.

Il diritto alla stabilita' dell'ufficio e dello stipendio sara' mantenuto anche nel caso che il servizio disimpegnato dell'istituzione di pubblica beneficenza sia avocato al Comune.

Versione in vigore dal 22 marzo 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni intorno all'assistenza sanitaria, alla vigilanza igienica e all'igiene degli abitanti nei Comuni del Regno
Estremi	Legge 25 febbraio 1904, n. 57
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-ed-aggiunte-alle-disposizioni-intorno-all-assistenza/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it